

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

29.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 (2741)	3
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3, 5, 7, 8
ALBORGHETTI GUIDO	7
CHELLA MARIO	5
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	5
RICCIUTI ROMEO, <i>Relatore</i>	3
ROCELLI GIANFRANCO	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,10.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 (2741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985 ».

Desidero informare fin da ora che il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo che modifica la legge 13 maggio 1983, n. 197 e che riguarda la Cassa depositi e prestiti. Si tratta di un articolo aggiuntivo molto complesso, che potremo approvare solamente in linea di principio, ai fini della sua trasmissione alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto, indispensabile parere.

L'onorevole Ricciuti ha facoltà di svolgere la relazione.

ROMEO RICCIUTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge sembra particolarmente opportuno al fine di intervenire con celerità in favore dei comuni e delle province che debbono provvedere ai danni causati dall'eccezionale maltempo dei mesi passati.

Esso contiene due aspetti particolarmente rilevanti sui quali è il caso di soffermarsi.

Il primo concerne i mezzi finanziari apprestati. Si è scelta, come chiaramente sottolinea la relazione, la via di ampliare le ipotesi in cui la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province, con ammortamento a totale carico dello Stato. In particolare, tra le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il disegno di legge in esame inserisce un'altra categoria di opere finanziabili con l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, a totale carico dello Stato.

La lettera a) dell'articolo 9 predetto, infatti, vincola la Cassa depositi e prestiti a impiegare il 20 per cento di 6 mila miliardi per il 1985 (1.200 miliardi) in mutui a favore dei soli comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti che abbiano un limite di spesa corrente *pro capite* inferiore a quella nazionale entro confini espressamente indicati, per finanziare opere di urbanizzazione primaria.

Una parte di questi stessi fondi, potrà pertanto, in base al disegno di legge che si discute, essere utilizzata da tutti i comuni e dalle province per contrarre mutui per interventi diretti, per riparare i danni causati dall'eccezione maltempo dei mesi passati.

Precisamente, possono essere contratti mutui per un importo globale massimo di 400 miliardi di lire, elevabili a 500 miliardi con decreto del Ministro del tesoro, laddove, come si è detto, la pre-

detta lettera a) vincola l'impiego di 1.200 miliardi di lire per il 1985.

Va sottolineato, poi, che il disegno di legge prevede esclusivamente a carico dello Stato lo stanziamento relativo all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Tuttavia, mentre i mutui sono concessi dalla Cassa immediatamente, lo stanziamento dello Stato, in base alle modificazioni apportate dalla legge finanziaria ai parametri di riferimento, non potrà avvenire prima del giugno 1986.

In base alla legge finanziaria del 1985, in vero, l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali sarà rimborsato dallo Stato l'anno successivo unitamente alla certificazione dei bilanci comunali, e, quindi, soltanto nel 1986.

D'altro lato, va poi ricordato che la somma indicata risulta, ai sensi della lettera a) del predetto articolo 9, già a disposizione dei comuni ed esattamente l'articolo 1, terzo comma, del disegno di legge in esame parla di « rimessa a disposizione », non si tratta, cioè di ulteriori somme bensì di diversa utilizzazione degli stessi fondi.

Il secondo punto che occorre sottolineare, poi, concerne l'individuazione delle opere ammissibili ai benefici del presente disegno di legge.

Al riguardo, l'articolo 2 è particolarmente rigoroso nel senso di limitare la concessione dei mutui esclusivamente per la riparazione dei danni prodotti dalla neve, dal gelo, da alluvioni o mareggiate alle opere di viabilità comunale o provinciale, alle reti di adduzione o di distribuzione dell'acqua e alle reti fognanti, con esclusione di opere di manutenzione ordinaria.

Il secondo comma del predetto articolo, poi, circoscrive ulteriormente il finanziamento per gli edifici pubblici di proprietà comunale o provinciale, destinati a fini istituzionali, al ripristino di porzioni di fabbricato o alla ricostruzione di immobili crollati a causa dell'eccessivo carico del manto nevoso.

Il rigore della norma tende a far sì che i mezzi finanziari apprestati dal disegno di legge siano effettivamente utilizzati per la finalità di riparare danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche e non già per la riparazione di danni preesistenti.

In tale prospettiva, infatti, l'articolo 3 del disegno di legge prevede che le finalità indicate debbono essere asseverate sotto un duplice profilo: a) da una dichiarazione congiunta del rappresentante legale dell'ente e del capo dell'ufficio tecnico; b) da un'apposita certificazione del prefetto, sentito il capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

Il disegno di legge stabilisce, inoltre, un termine brevissimo entro il quale i comuni dovranno presentare le domande di mutuo, corredate dalla prescritta documentazione, alla Cassa depositi e prestiti proprio per facilitare l'utilizzazione rapida dei fondi a disposizione.

È poi sancito al terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge uno snellimento procedurale, in quanto si prevede che i mutui di cui alla presente legge possono essere assunti con delibera di giunta.

Questo è particolarmente opportuno in considerazione dello scioglimento di Consigli comunali e provinciali per le elezioni amministrative.

Le motivazioni fin qui evidenziate rendono manifesta la opportunità di un'approvazione immediata del disegno di legge in esame, che consente ai comuni e alle province di intervenire rapidamente per la riparazione dei danni causati dall'eccezionale nevicata del gennaio scorso.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, che ho letto, mi sento di accettarlo, perché va nella direzione giusta, nel senso di riportare la Cassa depositi e prestiti in una disciplina di sufficiente chiarezza e snellezza, il che è nell'interesse di tutti. Insieme con altri colleghi, preannuncio la presentazione di un subemendamento sui controlli della Corte dei conti, che debbono essere nuovamente portati ad un livello di comprensibilità. Le funzioni di controllo della Corte de-

vono essere riferite all'efficienza e non alla legittimità, atto per atto, il che viene a paralizzare in effetti l'attività della Cassa depositi e prestiti. Questa infatti ha un controllo da parte della Corte dei conti, atto per atto, uno da parte del Collegio sindacale e quello politico e funzionale da parte del Governo. Questi tipi di controlli sono spesso contraddittori fra di loro e mettono la Cassa depositi e prestiti nella impossibilità di andare avanti nella propria gestione.

Ribadisco che ritengo opportuno che la Commissione si pronunci nel più breve tempo possibile circa l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARIO CHELLA. Noi siamo favorevoli, signor presidente, a questo disegno di legge, con il quale si viene incontro a delle obiettive necessità, dovute alle cause naturali che tutti conosciamo. Siamo anche favorevoli alla decisione di mettere a disposizione dei comuni fondi immediatamente disponibili, facendo in modo che i relativi mutui non vengano a gravare sui bilanci dei comuni e delle province.

Però — e non lo dico per ripetere la consueta litania che si fa in casi del genere — ritengo che, ancora una volta, si evidenzia la necessità di disporre di norme prefissate, che si applichino automaticamente, al verificarsi di calamità naturali. Ormai questa Commissione ha acquisito una tale esperienza, da poter superare le possibili difficoltà e quindi apprestare, una volta per tutte, automatici meccanismi d'intervento. È in questo senso che rivolgiamo una particolare raccomandazione anche al Governo.

Con riferimento specifico all'articolato, chiediamo un ampliamento dell'ambito cronologico d'intervento, nel senso di estendere l'applicazione delle norme previste ai danni provocati durante tutto l'inverno meteorologico, e non solo in gennaio, dal momento che non è stato cala-

mitoso unicamente questo mese, nel trascorso inverno.

In secondo luogo, proponiamo una più chiara dizione del secondo comma dello articolo 2 (allo scopo di evitare richieste immotivate, contenziosi, eccetera), in modo che sia chiaro che anche il ripristino di porzioni di fabbricato avviene a carico dei previsti finanziamenti quando è necessitato da danni derivanti dall'eccessivo carico del manto nevoso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio il relatore, e preannuncio fin d'ora, che il Governo è favorevole all'approvazione, in linea di principio, dei propri emendamenti, che dovranno poi essere trasmessi alla I Commissione affari costituzionali ed alla VI Commissione, per i relativi pareri. Pertanto, possibili, ulteriori approfondimenti del testo potranno avvenire nel prosieguo dei lavori.

Il Governo, però, è contrario alla dilatazione dell'ambito temporale, indicato nel disegno di legge: in primo luogo, perché questo ha carattere di assoluta eccezionalità, e quindi se estendessimo le provvidenze previste ai danni causati in tutto l'arco dell'inverno meteorologico, finiremmo per fare del presente testo un provvedimento pressoché annuale; e poi perché gli stanziamenti indicati, e ponderati in relazione agli eventi calamitosi del gennaio scorso, non risulterebbero più sufficienti, qualora ampliassimo l'intervento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero comunicare che nella seduta di ieri il comitato pareri della V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge: siamo quindi nella condizione di poter proseguire nell'esame.

Come ho già annunciato poc'anzi, il Governo ha presentato il seguente emen-

damento di cui do immediatamente lettura, dato il suo rilievo:

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 4-bis.

La legge 13 maggio 1983, n. 197, è così modificata:

a) Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« La Cassa depositi e prestiti, con sede in Roma, è ente pubblico economico. Essa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia con ordinamento, bilancio e patrimonio propri e separati da quelli dello Stato.

Con effetto dal 1° luglio 1983 la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, è soppressa. Sono abrogate, a decorrere dalla stessa data, tutte le disposizioni concernenti la Cassa depositi e prestiti in contrasto con la presente legge ».

b) All'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

« g) i fondi provenienti dai depositi volontari, amministrativi e giudiziari;

h) i fondi dei conti correnti ed ogni altra somma affluita alla Cassa non avente specifica destinazione ».

c) All'articolo 3 sono altresì aggiunti i seguenti commi:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a consorzi costituiti da enti locali e da altri enti pubblici, nonché a società per azioni che gestiscono servizi pubblici purché la partecipazione dei comuni e delle province al capitale sociale delle società medesime non sia inferiore alla misura del 75 per cento.

Qualora l'ammontare dei finanziamenti concessi dalla Cassa superi l'importo di lire cinque miliardi, uno dei sindaci o dei revisori dei conti delle società o dei consorzi di cui al precedente comma deve

essere designato dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima. Quest'ultimo determina altresì l'adeguamento dell'importo sopraindicato ai mutati valori monetari ».

d) La lettera g) del primo comma dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

« sulla determinazione degli organici e sul regolamento del personale ».

e) Dopo il primo comma dell'articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

« Il regolamento del personale previsto dalla lettera g) del precedente comma ed adottato con le modalità di cui al quarto comma del successivo articolo 11, disciplina:

la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di lavoro;

il conferimento delle funzioni dirigenziali;

le attribuzioni proprie dei livelli funzionali;

la responsabilità dei dipendenti, nei confronti della Cassa e dei terzi, comprese quelle disciplinari ».

f) I primi tre commi dell'articolo 11, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono disciplinati con i procedimenti e con gli accordi collettivi di lavoro di cui ai seguenti commi, le materie non riservate alla disciplina del regolamento del personale previsto dalla lettera g) del precedente articolo 8, attinenti sia agli aspetti normativi che al trattamento economico.

Gli accordi collettivi di lavoro di cui al precedente comma sono negoziati, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla delegazione della Cassa depositi e prestiti e da quella delle organizzazioni sindacali del personale della Cassa medesima maggiormente rappresentative.

La delegazione della Cassa è composta da quattro consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione ».

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa in materia di personale fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

g) All'articolo 11, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale dipendente dalla Cassa depositi e prestiti è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, a decorrere dalla data di cessazione della contribuzione al conto entrate del Tesoro.

I periodi pregressi sono ricongiunti con le modalità di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Gli oneri corrispettivi al ricongiungimento di cui al precedente comma, ivi compreso il valore capitale della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale, sono a carico della Cassa depositi e prestiti. Le modalità di pagamento alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

Il relatore, insieme all'onorevole Fornasari, conseguentemente, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-ter.

L'articolo 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente:

« La Corte dei conti, nell'apposita Sezione costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, esercita il controllo sul buon andamento della gestione della Cassa depositi e prestiti, sulla base dei rendiconti che ad essa devono essere presentati entro il termine di dieci giorni

dalla deliberazione, nonché dei dati, documenti o altri elementi di informazione che la Sezione può richiedere. La Corte dei conti riferisce in merito al Parlamento entro il 31 luglio successivo.

La Sezione può altresì formulare eccezioni attinenti alla legittimità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi contenuto regolamentare, entro venti giorni dalla loro comunicazione alla Sezione stessa. Trascorso tale termine la deliberazione è esecutiva ».

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché il Governo ha presentato un emendamento non direttamente attinente al carattere originario del disegno di legge, ma, tuttavia, di notevole rilevanza, il gruppo comunista ritiene che in linea di principio tale emendamento possa essere esaminato nella seduta odierna, rilevando che forse occorrerebbe, per ragioni di omogeneità, farne oggetto di un provvedimento separato. Debbo rilevare come non sia una nostra immediata competenza il contenuto di questi articoli aggiuntivi e quindi quanto meno dovremmo procedere nell'esame congiuntamente con la VI Commissione finanze e tesoro. Dico questo perché sono certo che, qualora procedessimo nell'esame, sarebbe sollevata una questione di competenza.

PRESIDENTE. Ho già preannunciato che gli emendamenti saranno trasmessi alla I Commissione per acquisire il parere. A mio avviso, gli emendamenti possono essere approvati in linea di principio e trasmessi sia alla I Commissione affari costituzionali, sia alla VI Commissione finanze e tesoro.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, accetto questa proposta con una integrazione. Formulo la riserva che, una volta che sarà pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, si possa valutare l'ipotesi di uno stralcio in

modo da predisporre due provvedimenti, che potrebbero procedere in modo parallelo. Ciascuno dei due provvedimenti conserverebbe infatti un proprio carattere; un conto è approvare disposizioni urgenti per fronteggiare dei danni, e un conto è modificare una normativa a regime. Del resto, non ci possiamo esporre al rilievo che i nostri provvedimenti siano delle vere e proprie enciclopedie.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la procedura dello stralcio è complessa; esso, infatti, va richiesto in Assemblea e, chiaramente, in tal caso, il provvedimento sarebbe approvato dopo il 12 maggio prossimo.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certamente l'obiezione mossa dall'onorevole Alborghetti ha una sua validità, però voglio ricordare che, qualora alcuni articoli fossero stralciati, non è detto che i due provvedimenti possano poi procedere parallelamente: in passato, quando ciò è avvenuto, i provvedimenti non hanno avuto di fatto una soluzione parallela. Voglio ricordare, rifacendomi alla passata legislatura, che quando furono stralciati alcuni articoli dal disegno di legge n. 1550, dando origine al disegno di legge n. 798, i due provvedimenti non hanno avuto un *iter* parallelo. tanto è vero che quest'ultimo è ancora al nostro esame. Questo rappresenta un esempio abbastanza chiaro di come difficilmente si possa procedere. Ci sarebbero altri esempi. Penso che, data la situazione (la imminente chiusura della Camera e lo svolgimento delle elezioni amministra-

tive, con il conseguente rinviato passaggio del disegno di legge al Senato), sia opportuno recepire senz'altro gli emendamenti proposti dal Governo e dal relatore, insieme al collega Fornasari, e questa è la soluzione per cui si dichiara d'accordo il gruppo democristiano. Poiché gli emendamenti dovranno essere trasmessi, per il prescritto parere, alla I Commissione affari costituzionali, ritengo che, nel frattempo, potremo fare su di essi tutte le necessarie riflessioni, e, qualora non ci trovassimo d'accordo sul complesso delle proposte, potremmo anche adottare la soluzione prospettata dall'onorevole Alborghetti.

PRESIDENTE. Propongo, allora, in relazione alla portata degli articoli aggiuntivi di cui precedentemente ho dato lettura, che fin da ora la Commissione deliberi su di essi approvandoli in linea di principio ai soli fini della loro trasmissione alla I Commissione affari costituzionali, e alla VI Commissione, per i prescritti pareri.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
